



We underwrite
opportunity.™

**Polizza di Assicurazione
Catastrofi Naturali**

Contraente: [Assicurato]

Scheda di Polizza

La presente Scheda di Polizza è parte integrante della Polizza di Assicurazione Catastrofi Naturali di Everest.

Numero di Polizza:

Assicuratore: Everest Insurance (Ireland), DAC Succursale Italiana

Contraente:

Indirizzo:

Attività Assicurata:

Oneri fiscali: 22,25%

Periodo di assicurazione: Da:
A:

Entrambi i giorni dalle/alle ore 24.00 ora locale, orario standard locale all'indirizzo del contraente

Massimale di Polizza: €XX,XXX,XXX per sinistro per il **Periodo di assicurazione** della Polizza

Premio imponibile €xxx

Imposte (xx,xx %) €xxx

Premio lordo €xxx

Come denunciare una richiesta di risarcimento:

Qualsiasi comunicazione scritta richiesta ai sensi dell'art. 11.1 di Polizza dovrà essere inviata a:

Everest Insurance (Ireland) DAC, Succursale Italiana,
Via degli Olivetani 10/12, 20123 - Milano
oppure

via PEC a: everest.italy@legalmail.it
oppure ancora

all'indirizzo mail ufficio sinistri: InternationalClaimsIT@everestglobal.com.

**In nome e per conto del
Contraente**

**In nome e per conto
dell'Assicuratore**

Firma

Condizioni generali di assicurazione
Indice

1.	Informazioni importanti	5
2.	Introduzione	5
3.	Oggetto dell'assicurazione	5
4.	Forma di assicurazione	5
5.	Definizioni.....	5
6.	Danni esclusi	8
7.	Clausola Cyber Risk (Esclusi di Cyber Rischi)	10
8.	Beni esclusi	10
9.	Franchigia e scoperto	11
10.	Limite di indennizzo.....	11
11.	Condizioni per la Gestione dei Sinistri.....	11
11.1	Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro.....	11
11.2	Rinegoziazione e/o recesso in caso di Sinistro	12
11.3	Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza	13
11.4	Esagerazione dolosa del danno	13
11.5	Procedura per la valutazione del danno	13
11.6	Mandato dei Periti	14
11.7	Operazioni peritali	14
11.8	Indennizzo separato.....	14
11.9	Pagamento dell'Indennizzo.....	14
11.10	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	15
12.	Norme che regolano l'assicurazione in generale	15
12.1	Pagamento del Premio	15
12.2	Regolazione del Premio	16
12.3	Decorrenza e cessazione e/o proroga della garanzia	16
12.4	Limiti Territoriali	16
12.5	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	16
12.6	Aggravamento del rischio	16
12.7	Diminuzione del rischio.....	17
12.8	Anticipata risoluzione del contratto e recesso da parte del Contraente.....	17
12.9	Altre assicurazioni.....	17
12.10	Oneri fiscali	17
12.11	Foro competente	17

12.12	Forma delle comunicazioni del Contraente / Assicurato alla Compagnia	18
12.13	Clausola broker	18
12.14	Rinvio alle norme di legge.....	18
12.15	Ispezione delle Immobilizzazioni Assicurate.....	18
12.16	Nuove acquisizioni, cessione o alienazioni	18
12.17	Unico Sinistro	18
12.18	Clausola di sospensione per sanzioni.....	19
12.19	Surroga.....	19
12.20	Presentazione dei Reclami e Risoluzione delle Controversie	19

Avviso sulla Privacy Protezione dei Dati Personali - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

23

Condizioni generali di assicurazione Polizza di Assicurazione Catastrofi Naturali

1. Informazioni importanti

Il **Contraente** ha verificato che la copertura richiesta sia inclusa nella **Polizza**.

Il **Contraente** dichiara di aver fornito in modo preciso e completo tutte le informazioni necessarie affinché la **Compagnia** potesse rappresentarsi in maniera corretta il rischio che va ad assumersi con questa **Polizza** e di essere consapevole che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative al rischio possono comportare la riduzione e/o la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.

Il **Contraente** si impegna ad adempiere, anche successivamente alla sottoscrizione della **Polizza**, a tutte le obbligazioni ivi previste.

2. Introduzione

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sugli articoli evidenziati in grigio, i quali si riferiscono a decadenze, nullità, limitazioni di garanzia, ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

A fronte del pagamento del **Premio** come previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile e in conformità ai termini e alle condizioni della presente **Polizza, Everest** e il **Contraente** convengono quanto segue.

3. Oggetto dell'assicurazione

La **Compagnia** indennizza tutti i **Danni Diretti** alle **Immobilizzazioni Assicurate** che siano causati, in via diretta e immediata, dagli **Eventi Assicurati** fino alla concorrenza della **Somma Assicurata** nella forma di assicurazione di cui all'art. 4 di **Polizza**. Nel caso di **Danni Diretti** ai **Terreni** non trova applicazione la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

4. Forma di assicurazione

La forma di assicurazione è a **Valore Intero**, salvo per i **Terreni** dove viene prestata copertura a **Primo Rischio Assoluto**.

5. Definizioni

Le definizioni utilizzate in grassetto e maiuscolo nella presente **Polizza** avranno il seguente significato:

- Alluvione/i, Inondazione/i ed Esondazione/i** significa fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
- Assicurato** significa ciascun soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ai sensi della **Polizza**.
- Assicurazione o Polizza** significa il presente contratto di assicurazione.
- Attività Assicurata** significa l'attività commerciale dell'**Assicurato** indicata nella Scheda di **Polizza**.

5. **Attrezzature Industriali e Commerciali** significa macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di **Fabbricato**, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A. atti allo svolgimento dell'**Attività Assicurata**.
6. **Bonifica** significa complesso di lavori e opere necessari per prosciugare e risanare, a fini produttivi e igienici, terreni colpiti da un **Evento Assicurato**; non rientrano in questa definizione gli interventi per il risanamento da inquinamento ambientale o da contaminazione.
7. **Broker** significa soggetto incaricato dalla **Contraente** per la gestione ed esecuzione della **Polizza** e riconosciuto tale dalle **Parti**.
8. **Compagnia o Everest** significa Everest Insurance (Ireland), DAC Succursale Italiana.
9. **Contraente** significa il soggetto che stipula l'**Assicurazione**.
10. **Danno Accertato** significa danno determinato in base alle condizioni di Polizza, senza tenere conto di Franchigie e Scoperti, né dei Limiti di Indennizzo eventualmente previsti.
11. **Danni Diretti** significa danni diretti alle **Immobilizzazioni Assicurate** e non specificamente esclusi dalla presente **Polizza** e con espressa esclusione dei danni che si sono prodotti in occasione dell'**Evento Assicurato** ma non a causa dello stesso.
12. **Danno Indennizzabile** significa coincide con i) il **Danno Accertato** per le garanzie prestate a **Valore Intero** e ii) il **Danno Liquidabile** per le garanzie prestate a **Primo Rischio Assoluto**.
13. **Danno Liquidabile** significa danno determinato in base alle condizioni di **Polizza** e applicando i **Limiti di Indennizzo**, ma che non tiene ancora conto di **Franchigie** e **Scoperti** eventualmente previsti.
14. **Decreto** significa il decreto n. 18 del 30 gennaio 2025 recante le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'art. 1, co. 105, della L. n. 213/2023.
15. **Evento/i Assicurato/i** significa gli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 3 del Decreto, ossia:
- **Alluvione, Inondazione ed Esondazione**
 - **Sisma**
 - **Frana**
16. **Fabbricato/i** significa l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del **Fabbricato** compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
17. **Frana** significa movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
18. **Franchigia** significa importo fisso dedotto dall'**Indennizzo** in caso di **Sinistro** convenuto in **Polizza**, calcolato in valore assoluto o in percentuale sul **Danno Indennizzabile**.

19. **Grandi Imprese** significa le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.
20. **Immobilizzazioni Assicurate** significa le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati dall'Assicurato per l'esercizio dell'**Attività Assicurata** (con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni), ossia i **Terreni**, i **Fabbricati**, gli **Impianti e Macchinari** nonché le **Attrezzature Industriali e Commerciali**, ad esclusione di quelli che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
21. **Impianti e Macchinari** significa tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'**Attività Assicurata**.
22. **Indennizzo** significa l'importo pagato dalla **Compagnia** all'**Assicurato** per i danni subiti in conseguenza di uno degli **Eventi Assicurati** entro i limiti e le condizioni indicate nell'**Assicurazione**.
23. **Massimale o Limite di Indennizzo** significa importo massimo dell'Indennizzo erogabile dalla **Compagnia** per ogni **Sinistro e/o anno assicurativo**.
24. **Parti** significa **Contraente, Compagnia e Assicurato**.
25. **Perito** significa il professionista abilitato all'esercizio della professione ai sensi delle norme vigenti, incaricato dalle **Parti** della rilevazione dei danni.
26. **Premio** significa l'importo che il **Contraente** deve pagare alla **Compagnia** come corrispettivo della **Polizza**.
27. **Primo Rischio Assoluto** significa forma di assicurazione in base alla quale l'**Indennizzo** viene corrisposto fino a concorrenza della **Somma Assicurata** senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c., qualunque sia al momento del **Sinistro** il valore complessivo delle **Immobilizzazioni Assicurate**.
28. **Scoperto** significa importo che rimane a carico dell'**Assicurato** convenuto in **Polizza** come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale del **Danno Indennizzabile**.
29. **Sinistro** significa evento per cui è prestata la garanzia ai sensi di **Polizza**.
30. **Sisma** significa smottamento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché le **Immobilizzazioni Assicurate** si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati unico evento.
31. **Somma Assicurata** significa l'importo che rappresenta il valore di tutte le **Immobilizzazioni Assicurate** dalla **Polizza** così come dichiarato dall'**Assicurato** al momento della stipulazione della **Polizza**.
32. **Terreno/i** significa fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.

33. **Valore a Nuovo** significa il valore a nuovo prevede l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo o riacquisto del bene senza tenere conto del degrado, rendimento economico ed uso, escluso qualsiasi riferimento al valore d'affezione o artistico o scientifico e gli oneri fiscali se detraibili.
34. **Valore allo Stato d'Uso** significa Il valore allo stato d'uso è il Valore a Nuovo depurato di ogni circostanza influente quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: effetti del decorso del tempo, obsolescenza tecnologica o costruttiva, stato di conservazione e di uso.
35. **Valore Intero** significa forma di assicurazione che copre la totalità del valore delle **Immobilizzazioni Assicurate**; quando, al momento del **Sinistro**, venga accertato un valore superiore a quello assicurato è applicato il disposto dell'art. 1907 c.c. (regola proporzionale).

6. **Danni esclusi**

Sono espressamente esclusi dalla copertura offerta dalla **Polizza**:

1. i danni subiti dalle **Immobilizzazioni Assicurate** per **Eventi Assicurati** occorsi:
 - precedentemente alla data di decorrenza della **Polizza** così come indicata nella scheda di **Polizza**; e/o
 - rispetto ai quali le Autorità pubbliche hanno emesso una allerta nelle 72 ore precedenti la data di decorrenza della **Polizza**;
2. i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo (inclusi, a mero titolo esemplificativo, atti vandalici o dolosi) o danni a terzi provocati dalle **Immobilizzazioni Assicurate** a seguito di **Eventi Assicurati**;
3. i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti, ostilità od operazioni belliche e simili (indipendentemente dal fatto che la guerra sia stata dichiarata o meno); agli effetti della presente esclusione, i) per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente che per conto od in connessione a qualsiasi organizzazione o governo, commesso a scopi politici, religiosi, ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere uno stato di terrore o paura nella popolazione o in parte di essa per i predetti scopi; ii) per atto di sabotaggio si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le **Immobilizzazioni Assicurate** al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività;
4. i danni relativi a energia nucleare, radiazioni, esplosioni, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;
5. danni causati da amianto o dalle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) ed eventuali danni consequenziali;
6. danni consistenti in spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento dalle **Immobilizzazioni Assicurate**, delle acque, dell'aria e del terreno causati da inquinamento ambientale o da contaminazione;
7. i danni derivanti da, causati da o basati su e/o comunque collegati ad eventi atmosferici diversi dagli **Eventi Assicurati** ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eruzioni vulcaniche (anche ove conseguenti ad un **Evento Assicurato**), mareggiata e maremoto e penetrazione di acqua marina (anche ove conseguenti ad un **Evento Assicurato**), bombe d'acqua, grandine, siccità, umidità, stillicidio, trasudamento, bradisismo e subsidenza, nonché valanghe e slavine;

8. spese di demolizione e sgombero;
9. i danni conseguenti a scoppio o esplosione o incendio anche ove conseguenti ad un **Evento Assicurato**;
10. ogni eventuale multa o penalità;
11. danni consistenti in normale usura o logorio, graduale deterioramento, corrosione, ossidazione, incrostazione, sublimazione, liquefazione, arrugginimento, umidità, brina, condensa, microrganismi, muffa, marcescenza in genere, salsedine, stillicidio, infiltrazione, evaporazione, funghi e batteri;
12. danni consistenti in contrazione o espansione dei **Fabbricati** e delle relative fondamenta, muri, tetti, pavimenti, solai a meno che ne consegua un danno indennizzabile ai sensi di **Polizza**, nel qual caso la **Polizza** coprirà solamente tale parte di danno;
13. danni conseguenti alle operazioni di montaggio e smontaggio di impianti e/o delle **Immobilizzazioni Assicurate** durante la lavorazione, costruzione, manutenzione, controllo e collaudo;
14. danni indiretti, che non riguardino la materialità delle **Immobilizzazioni Assicurate**, ivi inclusi perdita e/o ritardo d'uso di mercato, cambiamenti di costruzione, mancata locazione, mancato godimento o mancato reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro;
15. danni da mancata fornitura di energia (elettrica, gas, acqua e/o altro) o mancato o insufficiente funzionamento di sistemi di condizionamento, refrigerazione o di riscaldamento, o per fuoriuscita del fluido frigorigeno;
16. danni causati da dolo del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** o dei propri amministratori, nonché ogni eventuale soggetto terzo che agisce in nome e per conto del **Contraente** e/o dell'**Assicurato**;
17. danni da ammanchi, smarrimenti, misteriose sparizioni, anche riscontrate nel corso di inventari, appropriazione indebita, frode, saccheggio, estorsione, infedeltà, malversazione e loro tentativi;
18. danni da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione delle **Immobilizzazioni Assicurate**;
19. danni, costi e spese di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causati, indotti, risultanti, derivanti da epidemia o pandemia, se dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa o sanitaria, nonché i danni derivanti dagli atti e dalle misure per prevenire e limitare il contagio disposte dalle competenti Autorità, quali la chiusura o la limitazione dell'attività imprenditoriale del **Contraente** e/o dell'**Assicurato** o dalle misure finalizzate alla disinfezione o decontaminazione; a precisazione, la presente **Polizza** indennizza i danni materiali non altrimenti esclusi alle **Immobilizzazioni Assicurate**, anche se verificatisi in contemporaneità e/o concomitanza con un'epidemia o pandemia purché tali danni non abbiano alcun rapporto o connessione con tale epidemia o pandemia e purché siano causati direttamente e immediatamente da un **Evento Assicurato**;
20. tutti i danni causati a terzi a seguito di un **Evento Assicurato**;
21. danni derivanti da responsabilità contrattuale;
22. danni da vizio e/o non conformità del prodotto.

23. Relativamente all'**Evento Assicurato Alluvione, Inondazione ed Esondazione** sono espressamente esclusi i danni derivanti da variazione della falda freatica.
24. Relativamente all'**Evento Assicurato Frana** sono espressamente esclusi i danni derivanti da:
- **Frane** già note o che il **Contraente** e/o l'**Assicurato** avrebbe potuto diligentemente conoscere;
 - cedimento del terreno se non causato da **Frane**.

7. Clausola Cyber Risk (Esclusi di Cyber Rischi)

Relativamente alle garanzie prestate dalla **Polizza**, rimane in ogni caso escluso, anche ove occorso in occasione di un **Evento Assicurato**, qualsiasi danno materiale o non materiale, diretto o indiretto conseguente, in tutto o in parte, a:

- manipolazione, distruzione, distorsione, cancellazione di dati, programmi codificati o software;
- indisponibilità di dati o malfunzionamento di software, hardware, firmware e chips integrati;
- utilizzo di internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- uso di indirizzi Internet, Intranet, siti Web o simili mezzi;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, intranet, siti Web o simili mezzi;
- trasmissione elettronica di dati compresa quella a/da siti Web o similari, Virus da computer, malware o software similari (quali a titolo esemplificativo e non limitativo trojans, worms o simili);
- violazione, anche se non intenzionale dei diritti di proprietà (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, marchio, copyright, brevetto);
- violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e successive modifiche ed integrazioni.

8. Beni esclusi

Sono espressamente esclusi tutti i beni non ricompresi della definizione di **Immobilizzazioni Assicurate**, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- beni che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- natanti, aeromobili, carrozze, ferrovie, veicoli a motore e rimorchi iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e loro accessori;
- **Immobilizzazioni Assicurate** che siano già assistite da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni;
- beni in corso di costruzione;
- qualsiasi bene e/o merce presente nelle **Immobilizzazioni Assicurate** che non siano definibili come **Immobilizzazioni Assicurate** e/o eventuali impianti installati sui **Fabbricati** e/o **Terreni** stessi;

- crediti esigibili;
- beni dei dipendenti.

9. Franchigia e scoperto

La **Polizza** prevede uno **Scoperto**, che rimane a carico dell'**Assicurato** e che viene espresso nelle seguenti percentuali e detratto dall'importo del **Danno Indennizzabile** (v. art. 4 di **Polizza**):

- 15 per cento del **Danno Indennizzabile** nella fascia inferiore a 30 milioni di euro della **Somma Assicurata**, avuto riguardo al totale complessivo delle **Immobilizzazioni Assicurate**;
- ___ per cento del **Danno Indennizzabile** per la fascia superiore a 30 milioni di euro della **Somma Assicurata** ovvero per le **Grandi Imprese**, avuto riguardo al totale complessivo delle **Immobilizzazioni Assicurate**.

10. Limite di indennizzo

Sono applicati i seguenti **Limiti di Indennizzo** per **Sinistro**:

- per la fascia fino a 1 milione di euro di **Somma Assicurata**, avuto riguardo al totale complessivo delle **Immobilizzazioni Assicurate**, trova applicazione un limite di indennizzo pari alla **Somma Assicurata**;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di **Somma Assicurata**, avuto riguardo al totale complessivo delle **Immobilizzazioni Assicurate**, trova applicazione un limite di indennizzo pari al 70 per cento della **Somma Assicurata**;
- per la fascia superiore a 30 milioni di euro di **Somma Assicurata** ovvero per le **Grandi Imprese**, avuto riguardo al totale complessivo delle **Immobilizzazioni Assicurate**, trova applicazione un limite di indennizzo di €_____.

Per i **Terreni** la copertura è prestata a **Primo Rischio Assoluto** e, quindi, fino a concorrenza del **Limite di Indennizzo** pattuito in misura proporzionale alla superficie del **Terreno** assicurato.

11. Condizioni per la Gestione dei Sinistri

11.1 Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro** l'**Assicurato** si impegna a:

- fare tutto quanto è possibile per evitare e/o diminuire il danno anche a mente di quanto previsto dagli artt. 1914 e 1915 c.c.;
- denunciare alla **Compagnia** il verificarsi di ogni **Sinistro**, tramite comunicazione scritta, entro un termine di 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza; la denuncia di **Sinistro** deve essere completa e contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il **Sinistro** e, ove possibile, l'entità approssimata del danno così come la descrizione delle circostanze;
- presentare nei 3 giorni successivi, dichiarazione e/o denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, se del caso;
- conservare le tracce e i residui del **Sinistro** fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno;

- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre **Immobilizzazioni Assicurate** esistenti al momento del **Sinistro** con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla **Compagnia** o dai **Periti** ai fini delle loro indagini e verifiche;
- svolgere ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela delle **Immobilizzazioni Assicurate** colpite dal **Sinistro**; ciò ai fini di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 c.c.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Si conviene che il **Contraente** agirà per conto dell'**Assicurato** in relazione a:

- il pagamento del **Premio**;
- la ricezione di qualsiasi eventuale rimborso del **Premio** che possa essere dovuto ai sensi della presente **Polizza**;
- la trasmissione o la ricezione di tutte le notifiche a o da **Everest**.

Qualsiasi comunicazione scritta richiesta ai sensi del presente art. 11.1 di **Polizza** può essere inviata a:

Everest Insurance (Ireland) DAC, Succursale Italiana,
Via degli Olivetani 10/12,
20123 - Milano, oppure
via PEC a: everest.italy@legalmail.it oppure
via email ordinaria all'ufficio sinistri: InternationalClaimsIT@everestglobal.com

11.2 Rinegoziazione e/o recesso in caso di Sinistro

Salvo non sia vietato dalla legge o dalle norme attuative, dopo ogni **Sinistro** denunciato a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**Indennizzo**, ciascuna delle **Parti** può recedere dalla **Polizza** dandone preventiva comunicazione scritta all'altra **Parte**.

La relativa comunicazione, effettuata con lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) se l'**Assicurato** o **Contraente** ne è in possesso, diventa efficace:

- dopo 30 giorni dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se spedita dalla **Compagnia**;
- dalla data di invio quale risultante dal timbro postale o della ricevuta di accettazione della PEC se inviata dal **Contraente**.

Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio**, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo non goduto.

L'eventuale incasso di **Premi** venuti a scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della **Compagnia** ad avvalersi della facoltà di recesso.

Inoltre, la **Compagnia** dopo ogni **Sinistro** può proporre al **Contraente** di rinegoziare i termini di **Polizza** anche a mente di quanto previsto dal **Decreto**. In tale ipotesi, la **Compagnia** deve

trasmettere comunicazione al **Contraente**, con un preavviso di 30 giorni e, in caso di mancato accordo ed eventuale conseguente risoluzione della **Polizza**, è tenuta a rimborsare al **Contraente**, entro 15 giorni dalla data di cessazione di validità della **Polizza**, la parte di **Premio** relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.

Resta salva la possibilità per la **Compagnia**, dopo ogni **Sinistro**, di recedere dal contratto nei tempi e modi indicati nel presente articolo nell'ipotesi in cui venga superato il limite di tolleranza al rischio di cui all'art. 5 del **Decreto**. Nei casi di cessazione dell'assicurazione ai sensi del presente articolo la **Compagnia** provvederà al rimborso al **Contraente** della parte di **Premio**, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

11.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla **Polizza** possono essere esercitati dal **Contraente** e dalla **Compagnia**.

Spetta in particolare al **Contraente** compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'**Assicurato**, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'**Indennizzo** liquidato a termini di **Polizza** non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

11.4 Esagerazione dolosa del danno

Il **Contraente** o l'**Assicurato** che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte **Immobilizzazioni Assicurate** che non esistevano al momento del **Sinistro**, occulta, sottrae o manomette **Immobilizzazioni Assicurate**, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del **Sinistro** o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'**Indennizzo**.

11.5 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla **Compagnia**, o da persona da questa incaricata, con il **Contraente** o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle **Parti** fra due **Periti** nominati uno dalla **Compagnia** ed uno dal **Contraente** con apposito atto unico.

I due **Periti** devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo **Perito** interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun **Perito** ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle **Parti** non provvede alla nomina del proprio **Perito** o se i **Periti** non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle **Parti**, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il **Sinistro** è avvenuto.

Ciascuna delle **Parti** sostiene le spese del proprio **Perito**; quelle del terzo **Perito** sono ripartite a metà.

Le **Parti** sin d'ora concordano di non promuovere alcun processo di mediazione come disciplinato dalla vigente normativa se prima non si sarà data piena applicazione alla disciplina contenuta in detto articolo.

11.6 Mandato dei Periti

I **Periti** devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del **Sinistro**;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del **Sinistro** esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il **Contraente** o l'**Assicurato** ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 11.1 di **Polizza**;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle **Immobilizzazioni Assicurate** determinando il valore che le medesime avevano al momento del **Sinistro** secondo i criteri stabiliti nelle singole sezioni;
- e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'articolo 11.5 di **Polizza**, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle **Parti**.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti d) ed e) che precedono sono obbligatori per le **Parti**, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

11.7 Operazioni peritali

In caso di **Sinistro** che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'**Attività Assicurata** - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal **Sinistro** o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

11.8 Indennizzo separato

A fronte di richiesta scritta del **Contraente**, sarà applicato quanto previsto dall'articolo 11.9 di **Polizza** a ciascuna categoria di beni singolarmente considerata come se, ai soli effetti del pagamento dell'**Indennizzo**, per ciascuna categoria di beni fosse stata stipulata una **Polizza** distinta.

A tale scopo i **Periti** e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna categoria di beni un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla **Compagnia** a titolo di indennità per il **Sinistro** e sempreché non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità dello stesso e fermo quanto stabilito dall'art. 11.4 di **Polizza**.

11.9 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la **Compagnia** deve provvedere al pagamento dell'**Indennizzo** dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dello stesso sempreché non sia stata fatta opposizione.

Qualora il pagamento non dovesse essere effettuato entro i termini suindicati, la **Compagnia** corrisponderà agli aventi diritto, dal 31esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile. Le **Parti** escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (articolo 1284, quarto comma, Codice Civile).

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del **Sinistro** il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nell'art. 6.16 di **Polizza**.

11.10 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita, l'attribuzione del valore che ogni categoria di **Immobilizzazione Assicurata** - illesa, danneggiata o distrutta - aveva al momento del **Sinistro** e la determinazione del danno è ottenuta separatamente secondo i criteri che seguono.

- Per il **Fabbricato** si stima il valore di ricostruzione, da intendersi come l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo delle parti distrutte e il costo per riparare quelle danneggiate con beni equivalenti per materiali, tipologia e caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, al netto del valore residuo e di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- Per gli **Impianti e Macchinari** nonché le **Attrezzature Industriali e Commerciali** si stima il costo di rimpiazzo, da intendersi come il valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato, oppure, se inferiore, si stima l'importo totale delle spese di riparazione necessarie a ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del **Sinistro**, al netto di IVA e altri oneri fiscali, se recuperabili, e dell'eventuale valore economico dei residui e dei costi di trasporto e montaggio, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
- Per i **Terreni** la determinazione del danno è data dal costo di ripristino, da intendersi come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, **Bonifica**, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'**Evento Assicurato**, l'assicurazione è prestata nella forma a **Primo Rischio Assoluto**

12. Norme che regolano l'assicurazione in generale

12.1 Pagamento del Premio

Il **Premio** della **Polizza** è annuale e può essere pagato alla **Compagnia** in un'unica soluzione. Per quest'ultima opzione potrà essere applicato un aumento del **Premio**.

Il pagamento avviene tramite addebito diretto su conto corrente bancario tramite un mandato all'incasso dato dal **Contraente** alla **Compagnia**. Il pagamento effettuato in queste modalità costituisce regolare ricevuta.

12.2 Regolazione del Premio

Conformemente alle previsioni di cui all'art. 1, co. 104, L. n. 213/2023, la **Compagnia** ha determinato il **Premio** in misura proporzionale al rischio, tenendo conto, da un lato, delle dichiarazioni rilasciate dall'**Assicurato/Contraente** al momento della stipula della **Polizza** e, dall'altro lato, della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità delle **Immobilizzazioni Assicurate**, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengano in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Si è tenuto conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dal **Contraente**, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere le **Immobilizzazioni Assicurate** dagli **Eventi Assicurati**.

I **Premi** sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di antiselezione e degli obiettivi di solvibilità della **Compagnia**, nonché dell'eventuale incremento del valore delle **Immobilizzazioni Assicurate**.

12.3 Decorrenza e cessazione e/o proroga della garanzia

La **Polizza** ha durata di anni 1 (uno) dalle ore 24 del giorno di inizio decorrenza indicato sulla scheda di Polizza e sino alle ore 24 del giorno di fine decorrenza indicato nella scheda di Polizza. Non è previsto il tacito rinnovo.

12.4 Limiti Territoriali

L'**Assicurazione** è operante esclusivamente per le **Immobilizzazioni Assicurate** ubicate nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

12.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Il **Contraente** è tenuto a fornire in modo preciso e completo alla **Compagnia** tutte le informazioni che possono influire sulla valutazione del rischio. Qualora ometta consapevolmente o con colpa grave di riferire fatti o circostanze di cui è a conoscenza o che potrebbe diligentemente conoscere, il diritto all'**Indennizzo** potrà essere escluso come previsto dall'articolo 1892 del codice civile. Qualora l'inadempimento sia attribuibile a colpa lieve l'**Indennizzo** potrà essere proporzionalmente ridotto come previsto dall'articolo 1893 del codice civile.

Al momento della stipula della **Polizza** il **Contraente** deve dichiarare l'esatta dimensione delle società assicurate e l'esatto valore della **Somma Assicurata**. La **Compagnia** determinerà le condizioni della **Polizza**, inclusi **Premio**, **Massimale** e **Scoperto** sulla base delle dichiarazioni rese dal **Contraente**.

12.6 Aggravamento del rischio

Il **Contraente** deve dare immediata notizia scritta alla **Compagnia** di ogni aggravamento del rischio che dovesse verificarsi durante il periodo di assicurazione a pena della perdita del diritto all'**Indennizzo** come stabilito dall'articolo 1898 del Codice Civile.

La **Compagnia** ha il diritto di percepire la differenza di **Premio** corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

12.7 Diminuzione del rischio

In caso di diminuzione del rischio la **Compagnia** è tenuta a ridurre il **Premio** successivamente alla comunicazione, come previsto dall'articolo 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di Recesso, ove consentito.

12.8 Anticipata risoluzione del contratto e recesso da parte del Contraente

L'estinzione anticipata della **Polizza** è possibile in caso di cessazione dell'**Attività Assicurata** e il **Contraente** otterrà la restituzione della parte di **Premio** pagato al netto delle imposte, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza.

Il **Contraente** può recedere dalla **Polizza** entro 60 giorni dalla data di decorrenza indicata nella scheda di **Polizza**.

Il recesso libera la **Compagnia** e il **Contraente** da qualsiasi obbligazione a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui la **Compagnia** riceve il recesso.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del recesso, verrà rimborsata al **Contraente** la parte di **Premio** relativa al rischio non corso, al netto delle eventuali imposte di legge.

Per esercitare il diritto di recesso, il **Contraente** può scegliere tra le seguenti opzioni:

- inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della **Compagnia** (farà fede la data di ricezione della raccomandata);
- inviare una comunicazione al recapito di posta elettronica certificata della **Compagnia**;
- recarsi presso la filiale del **Broker** dove ha sottoscritto la **Polizza**.

Per l'esercizio del diritto di recesso non sono previsti costi a carico del **Contraente**.

La **Polizza** termina anticipatamente alle ore 24 del giorno in cui si verifica la ricezione da parte della **Compagnia** della comunicazione di recesso.

Al **Contraente** verrà restituito il **Premio** versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.

12.9 Altre assicurazioni

Il **Contraente** deve tempestivamente comunicare per iscritto alla **Compagnia** l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura del medesimo rischio. In caso di **Sinistro** il **Contraente** deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

12.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi a questa **Polizza** sono a carico del **Contraente** e l'aliquota fiscale applicata sarà quella specificata nel programma della **Polizza**.

12.11 Foro competente

Per ogni controversia derivante da questa **Polizza** è competente il Tribunale del luogo di residenza o domicilio o sede legale del **Contraente** o dell'**Assicurato** situati all'interno dello Stato Italiano.

12.12 Forma delle comunicazioni del Contraente / Assicurato alla Compagnia

Tutte le comunicazioni alle quali il **Contraente** o l'**Assicurato** sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, email o posta elettronica certificata (PEC) indirizzato alla direzione della **Compagnia** o al **Broker**.

12.13 Clausola broker

Il **Contraente** dichiara di aver affidato la gestione della **Polizza** al **Broker** indicato nella scheda di Polizza.

Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal **Broker**, in nome e per conto del **Contraente**, alla **Compagnia**, si intenderà fatta dal **Contraente** stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dalla **Compagnia** al **Broker** sarà considerata come fatta al **Contraente**.

12.14 Rinvio alle norme di legge

La presente **Polizza** è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto, valgono le norme di legge applicabili.

12.15 Ispezione delle Immobilizzazioni Assicurate

La **Compagnia** ha il diritto di visitare le **Immobilizzazioni Assicurate** e di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, sulla documentazione inerente gli elementi variabili per il calcolo del **Premio**.

Il **Contraente** ha l'obbligo di consentire alla **Compagnia** il libero accesso ai luoghi di lavoro e di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

12.16 Nuove acquisizioni, cessione o alienazioni

Nel caso di nuove acquisizioni, cessione o alienazione delle **Immobilizzazioni Assicurate**, la **Compagnia**, entro 30 giorni dalla relativa comunicazione del **Contraente** o dal momento in cui ne è venuta a conoscenza, dovrà comunicare alla **Contraente** a quali condizioni è disponibile a proseguire la **Polizza**, sempre in ottemperanza a quanto previsto dal **Decreto**. In assenza di tale comunicazione, la **Polizza** si intende valida alle medesime condizioni stipulate originariamente.

Resta salvo quanto previsto all'art. 12.5 di **Polizza**, in caso di omessa comunicazione alla **Compagnia** della acquisizione, cessione o alienazione da parte del **Contraente**.

Resta salva la possibilità per la **Compagnia**, dopo ogni **Sinistro**, di recedere dal contratto nei tempi e modi indicati nell'art. 11.2 di **Polizza** nell'ipotesi in cui venga superato il limite di tolleranza al rischio di cui all'art. 5 del **Decreto**. Nei casi di cessazione dell'**Assicurazione** ai sensi del presente articolo la **Compagnia** provvederà al rimborso al **Contraente** della parte di **Premio**, al netto delle imposte e delle spese di emissione, relativa al periodo di rischio non corso.

12.17 Unico Sinistro

Agli effetti delle garanzie, si considerano un unico **Sinistro**:

- in caso di **Alluvione, Inondazione ed Esondazione** sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile;
- in caso di **Sisma** sono attribuite a un medesimo fenomeno tellurico e quindi facenti parte di un unico evento calamitoso le scosse registrate nelle 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile;

- in caso di **Frana** sono considerate come facenti parte di un unico evento calamitoso le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore successive a ogni evento che ha dato luogo al **Sinistro** indennizzabile

Ne consegue che i danni ascrivibili alle garanzie sopra elencate e attribuibili ad un unico **Evento Assicurato** sono considerati "unico Sinistro" purché avvenuti nel periodo di efficacia della **Polizza**.

12.18 Clausola di sospensione per sanzioni

E' condizione della presente (ri)assicurazione - condizione che s'intende accettata dal (ri)assicurato - che l'erogazione di coperture assicurative, il pagamento di richieste d'indennizzo e la fornitura di prestazioni derivanti dalle coperture stesse, siano sospesi nella misura in cui l'erogazione di tali coperture, il pagamento di tali richieste d'indennizzo e la fornitura di tali prestazioni da parte del (ri)assicuratore espongano il medesimo (ri)assicuratore a sanzioni, divieti o restrizioni ai sensi di qualsivoglia:

- a. risoluzione/i delle Nazioni Unite; o
- b. sanzione commerciale o economica, legge e/o regolamento dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Tale sospensione rimarrà in essere fino a quando non sia cessata l'esposizione del (ri)assicuratore a tali sanzioni, divieti o restrizioni.

12.19 Surroga

A seguito di qualsiasi pagamento relativo alla presente **Polizza** di assicurazione la **Compagnia** è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell'**Assicurato** verso eventuali terzi responsabili.

12.20 Presentazione dei Reclami e Risoluzione delle Controversie

Reclami indirizzati a Everest

Qualora l'**Assicurato** desideri inviare un reclamo a Everest in relazione alla **Polizza**, può trasmetterlo per iscritto al:

Responsabile Ufficio Reclami

Everest Insurance (Ireland) DAC, Succursale Italiana,
Via degli Olivetani 10/12,
20123 - Milano
Indirizzo di posta elettronica certificata: everest.italy@legalmail.it

Al fine di una efficace e tempestiva gestione dei reclami, si invita il reclamante ad indicare le seguenti informazioni: nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, con eventuale recapito telefonico, n. di polizza e riferimento del sinistro (qualora conosciuto e/o disponibile), denominazione degli assicuratori, dell'intermediario o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve ed esaustiva descrizione del motivo della doglianza ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Ulteriori informazioni utili per la presentazione dei reclami sono disponibili sul sito www.everestglobal.com.

Il reclamo sarà gestito dall'Ufficio Reclami di Everest e, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, un riscontro scritto sarà fornito al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Reclami all'IVASS

In caso di esito insoddisfacente, risposta tardiva o mancata risposta da parte dell'Ufficio Reclami di Everest è possibile rivolgersi all'**IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187** Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it., utilizzando il modulo disponibile sul sito di IVASS (www.ivass.it), consultabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/allegato2_guida_ai_reclami.pdf, allegando la documentazione relativa al reclamo presentato a Everest.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di IVASS www.ivass.it., tra cui una guida sulla presentazione dei reclami consultabile al seguente link:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

I reclami che possono essere indirizzati all'IVASS possono essere presentati anche all'autorità di vigilanza dello stato di origine degli assicuratori e degli intermediari iscritti nell'elenco annesso, secondo le modalità previste da detta autorità.

L'autorità di vigilanza dello stato di origine di Everest Insurance (Ireland) DAC, Succursale Italiana è:
- Central Bank of Ireland (CBI) con sede in New Wapping Street, North Wall Quay, Dublino 1 D01 F7X3, (Irlanda) - Tel: 00353 (0)1 224 6000 - Fax: 00353 (0)1 671 5550 - Email: enquiries@centralbank.ie - Sito internet: <https://www.centralbank.ie/>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi dei seguenti sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Mediazione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).

Arbitrato

Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.

Negoziazione assistita

È possibile attivare tale sistema di ADR trasmettendo una richiesta a **Everest** tramite il proprio avvocato.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <https://finance.ec.europa.eu>) o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In nome e per conto del Contraente**In nome e per conto dell'Assicuratore****Firma**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il **Contraente** dichiara, anche per conto delle persone assicurate, di approvare specificamente quanto previsto **nel testo della Polizza di Assicurazione Catastrofi Naturali**:

- 5. Definizioni
- 6. Danni esclusi
- 7. Clausola Cyber Risk (Esclusi di Cyber rischi)
- 8. Beni esclusi
- 9. Franchigia e scoperto
- 10. Limite di indennizzo
- 11.1 Obblighi dell'assicurato in caso di Sinistro
- 11.2 Rinegoziazione e/o recesso in caso di Sinistro
- 11.4 Esagerazione dolosa del danno
- 11.5 Procedura per la valutazione del danno
- 11.8 Indennizzo separato
- 11.9 Pagamento dell'Indennizzo
- 12.2 Regolazione del Premio
- 12.3 Decorrenza e cessazione e/o proroga della garanzia
- 12.4 Limiti Territoriali
- 12.5 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- 12.6 Aggravamento del rischio
- 12.10 Oneri fiscali
- 12.16 Nuove acquisizioni, cessioni o alienazioni
- 12.18 Clausola sanzioni internazionali

In nome e per conto del Contraente

In nome e per conto dell'Assicuratore

Firma

Avviso sulla Privacy Protezione dei Dati Personali - Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

Everest si impegna a proteggere la privacy del **Contraente/Assicurato** e a garantire che i suoi dati personali siano trattati in modo sicuro e conforme, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e con ogni altra legge locale applicabile.

Everest è il titolare del trattamento dei dati in quanto assicuratore della **Polizza**.

Everest può raccogliere e trattare dati personali come informazioni identificative, di contatto, finanziarie, dettagli della polizza assicurativa, nonché dati relativi a categorie speciali come i dati sulla salute per amministrare la polizza del **Contraente/Assicurato**, elaborare i sinistri, fornire servizi al **Contraente/Assicurato**, adempiere ai nostri obblighi legali e prevenire frodi.

Everest raccoglie i dati personali del **Contraente/Assicurato**, anche tramite broker assicurativi, agenti e altri intermediari assicurativi quando fa richiesta, modifica o rinnova una polizza assicurativa con noi, o quando trattiamo un sinistro. In generale, la nostra base giuridica per il trattamento dei dati personali del **Contraente/Assicurato** è l'esecuzione del contratto assicurativo o il rispetto degli obblighi legali. In determinate circostanze, potremmo aver bisogno del consenso della persona assicurata per trattare determinate categorie di informazioni (compresi i dati relativi a categorie speciali). Quando necessario, richiederemo il consenso del **Contraente/Assicurato**. Il **Contraente/Assicurato** non è mai obbligato a fornire il consenso e può revocarlo in qualsiasi momento. Tuttavia, se non fornisce il suo consenso, o se lo revoca, ciò potrebbe influire sulla capacità di **Everest** di fornire la copertura assicurativa sotto questa **Polizza** o di gestire un sinistro o offrire i nostri servizi. Potremmo anche fare affidamento sull'interesse legittimo di **Everest** per trattare i dati del **Contraente/Assicurato**, in particolare per migliorare i nostri servizi o prevenire frodi. Quando ci basiamo sull'interesse legittimo, ci assicureremo sempre che gli interessi di Everest non prevalgano sui diritti e sulla privacy del **Contraente/Assicurato**.

Everest può utilizzare e divulgare i dati personali del **Contraente/Assicurato** raccolti ad altre aziende del gruppo **Everest** e a terzi per e in relazione agli scopi sopra indicati, inclusi i contraenti e i fornitori di servizi contrattati da **Everest** per fornire i propri servizi o svolgere determinate attività aziendali per conto di Everest (come attuari, periti, investigatori dei sinistri, gestori dei sinistri, amministratori terzi, call center e consulenti professionali, inclusi medici e altri fornitori di servizi medici), altre aziende all'interno di **Everest**, altri assicuratori, i nostri riassicuratori e agenzie governative (laddove richiesto dalla legge). Questi terzi potrebbero trovarsi al di fuori dell'Unione Europea. Quando i dati personali vengono condivisi con un destinatario situato al di fuori dell'Unione Europea, Everest garantisce che siano adottate tutte le misure di protezione appropriate in conformità con il GDPR.

Everest mantiene adeguate misure di protezione fisiche, elettroniche e procedurali per proteggere i dati personali. Everest protegge i propri database con vari strumenti fisici, tecnici e procedurali, e limita l'accesso ai dati del **Contraente/Assicurato** da parte di persone non autorizzate. Vengono utilizzati sistemi di crittografia e altri metodi per proteggere i dati sensibili. Il metodo di protezione dipende dalla sensibilità dei dati condivisi con i clienti e con altri terzi sotto contratto per fare affari con **Everest**. Periodicamente, **Everest** potrebbe utilizzare i dati personali del **Contraente/Assicurato** per inviare offerte o informazioni relative ai prodotti e servizi di **Everest** che potrebbero essere di interesse del **Contraente/Assicurato**. Se il **Contraente/Assicurato** non desidera ricevere tali informazioni, le nostre comunicazioni includono sempre una modalità per annullare l'iscrizione. Il **Contraente/Assicurato** può anche annullare l'iscrizione contattando il Responsabile della Protezione dei Dati di **Everest**.

Il **Contraente/Assicurato** ha il diritto di accedere, correggere, cancellare, limitare i dati personali che detenamo su di esso, nonché di opporci a determinati trattamenti dei suoi dati personali. Se il

Contraente/Assicurato desidera esercitare i suoi diritti, se ha un reclamo o se ha domande sui suoi dati personali, può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati di **Everest**:

- Via email a: DataPrivacy@EverestGlobal.com;
- Via posta a: Everest Insurance - Data Protection Officer
42 rue Washington
75008 Parigi
Francia

In alternativa, può contattare l'ufficio **Everest** che ha emesso la **Polizza** o ha gestito il **Sinistro**.

Se il **Contraente/Assicurato** desidera saperne di più su come trattiamo i suoi dati personali, può consultare la versione completa del nostro Avviso sulla Privacy al seguente link:

at <https://www.everestglobal.com/us-en/about-us/privacy/privacy-security-and-trust/privacy-notice-and-policies/gdpr-privacy-notice>

In nome e per conto del Contraente

Firma
